



seduta del
delibera

pag.
------

OGGETTO: Reg. CE n. 1493/1999. Linee di indirizzo per la tutela e la gestione del potenziale viticolo marchigiano. Revoca della D.G.R. n. 3149/2001 e della D.G.R. n. 341/2002 e integrazione della D.G.R. n. 1586/2000.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente Rurale e Foreste, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001 n° 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Sistema Agroalimentare Ambiente Rurale e Foreste e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'art. 25 dello Statuto Regionale;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

### DELIBERA

- di revocare, preso atto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche n. 159/04 del 14 aprile 2004, le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3149 del 28/12/2001 e n. 341 del 26/02/2002 con cui venivano rispettivamente modificate e successivamente integrate le procedure per la gestione del potenziale viticolo regionale, emanate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1586 del 25 luglio 2000;
- di fare salvi i procedimenti pendenti alla data del 21/01/2002;
- di definire omogeneamente vocato alla viticoltura di qualità l'ambito territoriale regionale ricadente nelle aree della Regione Marche poste a quote altimetriche inferiori a 800 m s.l.m., individuate con l'uso della Carta IGM 1: 25.000 e/o Carta Tecnica Numerica della Regione Marche 1:10.000;



seduta del
delibera

pag.
------

- di stabilire che il patrimonio viticolo ricadente nell'ambito territoriale omogeneo individuato al punto precedente debba essere tutelato con assoluta priorità;
- di limitare, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 luglio 2000 art. 4 par. 6 lettera b), il trasferimento dei diritti di reimpianto, originati dall'estirpazione di superfici vitate ricadenti nell'ambito territoriale così come definito e delimitato nel terzo punto del presente atto, esclusivamente tra aziende del suddetto ambito;
- di approvare le integrazioni, riportate all'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, agli adempimenti e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo emanate con la D.G.R. n. 1586 del 25 luglio 2000, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali;
- di ricorrere, nel caso in cui vi siano titolari di diritto di reimpianto interessati al trasferimento degli stessi e nel limite della disponibilità di bilancio, alla Riserva regionale dei diritti di reimpianto, di cui alla L.R. 27 luglio 1998, n. 23;
- di dare ampia diffusione del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura e mediante il coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni vitivinicole riconosciute e delle Centrali Cooperative;
- di demandare, per quanto di propria competenza, al Dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali la predisposizione degli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
- di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L. R. 17/03;
- di stabilire che le disposizioni contenute nel presente atto entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*(Dott. Bruno Brandoni)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*(Dott. Vito D'Ambrosio)*

*Per verifica e controfirma*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*(Dott. Fabrizio Costa)*



seduta del
delibera

pag.
------

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

- Reg. (CE) n. 1493 del 17 maggio 1999, del Consiglio, relativo alla nuova Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo;
- Reg. (CE) n. 2729 del 14 dicembre 2000, della Commissione, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni di origine";
- Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23 inerente la "Gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto";
- Decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: "Norme di attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e del Reg. (CE) n. 1227/00 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo";
- Decreto 21 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: "Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive";
- D.G.R. Marche n. 1586 del 25/7/2000 relativo al "Reg. CE 1493/99 – Reg. CE 1227/2000 della Commissione: adozione degli adempimenti e delle procedure di attuazione";
- D.G.R. Marche n. 3149 del 28/12/2001 relativa a "Modifica delle modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo marchigiano di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 25 luglio 2000";
- D.G.R. Marche n. 341 del 26/02/2002 relativa all'integrazione del testo della D.G.R. Marche n. 3149/2001;
- D.G.R. Marche n. 270 del 25/02/2003 di approvazione della nuova organizzazione dei Servizi della Giunta Regionale;
- D.G.R. Marche n. 1756 del 16/12/2003 di approvazione delle linee di indirizzo e disposizioni procedurali per la nuova organizzazione e gestione della Riserva regionale dei diritti di reimpianto;
- D.G.R. Marche n. 1757 del 16/12/2003 di approvazione degli indirizzi per la definizione del bando di concessione dei diritti di reimpianto della riserva regionale;
- Sentenza del TAR Marche n. 159/04, del 5 novembre 2003, pubblicata il 14 aprile 2004.

### MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Con D.G.R. n. 1586 del 25/7/2000 la Regione Marche ha emanato le disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1493/99 relativo alla nuova Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo (OCM vitivinicolo).

Fra le altre sono state approvate le disposizioni relative ai diritti di reimpianto dei vigneti.



seduta del
delibera

pag.
------

In base a tali disposizioni il diritto di reimpianto viene rilasciato dalla Struttura Decentrata Agricoltura della Regione competente per provincia, su istanza di coloro che intendono estirpare una superficie vitata. Il diritto di reimpianto può essere utilizzato dal titolare per reimpiantare una superficie equivalente di vigneto, oppure può essere trasferito ad altro soggetto.

Alla luce della progressiva riduzione del patrimonio viticolo regionale, con D.G.R. n. 3149 del 28/12/01, pubblicata sul BUR della Regione Marche n. 11 del 21/1/2002, la Regione Marche ha limitato il trasferimento dei diritti di reimpianto, originati da vigneti regionali, esclusivamente al proprio territorio.

La citata D.G.R. n. 3149/2001 è stata successivamente integrata dalla D.G.R. n. 341 del 26/02/2002, pubblicata sul BUR Marche n. 38 del 11/03/2002, in cui si prendeva atto dei tempi necessari al rilascio dell'attestazione del diritto di reimpianto e, conseguentemente, della necessità di fare salvi i procedimenti pendenti alla data del 21/01/2002, data di entrata in vigore del primo atto di limitazione al solo territorio marchigiano dell'uso dei diritti di reimpianto originati da vigneti regionali.

Con ricorso n. 263 del 2003 proposto avanti al TAR Marche, un viticoltore toscano ha chiesto l'annullamento delle citate deliberazioni nn. 3149/2001 e 341/2002, per effetto delle quali il Servizio Decentrato Agricoltura e Alimentazione (SDAA) di Macerata aveva comunicato, con nota prot. n. 302/2003, all'Unità agricola toscana competente, che il diritto acquistato dal suddetto viticoltore poteva essere trasferito solo ad altra azienda esclusivamente per reimpianti da effettuarsi all'interno del territorio marchigiano.

L'esito della comunicazione tra le due amministrazioni interessate determinava l'archiviazione della richiesta del viticoltore di esercitare, sul territorio toscano, il diritto di reimpianto acquistato; contro tale decisione il viticoltore si è opposto, ricorrendo al Tribunale amministrativo regionale delle Marche e impugnando le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 3149/2001 e 341/2002 e la nota prot. n. 302/2003 dello SDAA di Macerata.

In data 22 aprile 2004 l'Avvocatura della Regione Marche, incaricata di difendere i provvedimenti impugnati con il suddetto ricorso, ha trasmesso la sentenza del TAR Marche n. 159/2004 con cui lo stesso Tribunale accoglie il ricorso n. 263 del 2003 e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati. Nella sentenza viene altresì respinta la richiesta di risarcimento del danno e compensate le spese.

Con la deliberazione così motivata, preso atto della sentenza del TAR Marche n. 159/04 del 14 aprile 2004, si propone alla Giunta Regionale di procedere alla revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 3149 del 28/12/2001 e n. 341 del 26/02/2002.

Tuttavia sussiste la necessità di tutelare il patrimonio viticolo regionale e di mettere in atto meccanismi di controllo e gestione del potenziale viticolo previsti dalla norma comunitaria, e quanto mai necessari, anche in considerazione delle segnalazioni da parte delle autorità competenti di frodi e false attestazioni.



seduta del
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Anche le Organizzazioni professionali regionali e le Organizzazioni dei produttori vitivinicoli ribadiscono la necessità di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo regionale, e di limitare il trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto, principalmente per due ordini di fattori:

- Il patrimonio vitivinicolo regionale ha subito una costante e progressiva riduzione, così come si evince dai dati dell’inventario viticolo: dal 1990 al 2000 si è passati da una superficie vitata regionale, pari a circa 26.000 ettari, ad una di circa 20.000 ettari, anche a causa di fuoriuscite sostanziose di diritti dalla regione;
- da qualche anno si riscontra, da parte dei viticoltori regionali, una consistente domanda di diritti di reimpianto da destinare a viticoltura di qualità.

Con l’applicazione della nuova OCM di settore si è manifestata questa tendenza: il sostenuto ricorso da parte dei viticoltori regionali al contributo comunitario per la ristrutturazione e riconversione delle superfici vitate; il completo utilizzo dei diritti nuovamente creati, assegnati dalla Commissione Europea per l’impianto di vigneti; la richiesta crescente dei diritti di reimpianto in dotazione alla Riserva regionale, di cui alla Legge Regionale n. 23/98 e D.G.R. applicative nn. 1756/2003 e 1767/2003. Tali interventi sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione di vigneti destinati a produrre vini di qualità, nello spirito della legge nazionale 164/92 sulle denominazioni di origine.

Con la sola revoca delle D.G.R. nn. 3149/2001 e 341/02, senza contestualmente prevedere idonei meccanismi a tutela e salvaguardia del patrimonio viticolo regionale, sarebbe reale il pericolo di fuoriuscita di diritti di reimpianto dalle Marche verso altre Regioni. Alla fuoriuscita probabilmente non corrisponderebbe un ingresso di diritti per pari entità. Questo fenomeno diminuirebbe pertanto le potenzialità del settore, sottraendo parte della disponibilità dei diritti di reimpianto regionali.

Pur prendendo atto della sentenza n. 159/2004 del TAR Marche, è necessario impostare un nuovo meccanismo di salvaguardia del potenziale viticolo regionale e di tutela della viticoltura di qualità regionale, in particolare laddove si collocano le produzioni enologiche qualitativamente più elevate, e dove si riscontrano le condizioni geomorfologiche e climatiche idonee alla vitivinicoltura di qualità.

Il sistema regionale delle produzioni enologiche di qualità è dato attualmente da 12 vini a Denominazione di Origine Controllata (vini DOC) e un vino da tavola ad indicazione geografica tipica (vino IGT). Tali denominazioni nel loro complesso sono operanti su tutto il territorio regionale.

Sulla base dei dati climatici e morfologici relativi al territorio della regione Marche, e avvalendosi delle conoscenze sul comportamento vegetativo e produttivo dei principali vitigni coltivati in regione, il gruppo viticolo operante presso l’Università Politecnica delle Marche, coadiuvato nel lavoro da referenti viticoli delle strutture della Regione Marche, ha rilevato che la vite si coltiva su quasi tutto il territorio regionale anche laddove le condizioni geomorfologiche, climatiche e termiche possono rappresentarne un limite.



seduta del
delibera

pag.
------

Si può quindi sostenere che il territorio della Regione Marche sia omogeneamente vocato alla viticoltura di qualità, ad eccezione delle aree in cui le disponibilità termiche, le quote e le pendenze diventano fattori di limitazione di rilievo.

Condizioni idonee alla coltivazione della vite si riscontrano nella Regione a quote inferiori a 800 m. s.l.m.; quote superiori sono generalmente associate a giaciture e pendenze spesso proibitive per l'esecuzione delle normali operazioni colturali, e presentano disponibilità termiche troppo limitate per ottenere una piena maturazione delle uve, almeno con le tecniche e con i vitigni attualmente impiegati nelle Marche.

Inoltre il Tavolo verde, quale strumento di concertazione in agricoltura, nella sessione di lavoro del 20 luglio 2004 ha indicato la quota altimetrica di 800 m s.l.m. quale limite per la conduzione della viticoltura regionale produttiva, e pertanto ha manifestato all'amministrazione regionale la necessità di porre in essere meccanismi di tutela del patrimonio viticolo regionale esistente fino a tale quota altimetrica, per le connesse potenzialità qualitative delle produzioni e conseguenti ricadute sul tessuto sociale interessato.

Tutto ciò premesso si può definire omogeneamente vocato alla viticoltura di qualità l'ambito territoriale ricadente nelle aree della Regione Marche poste a quote altimetriche inferiori a 800 m s.l.m..

Nell'individuazione delle aree si ricorre all'uso della Carta IGM 1: 25.000 o in alternativa la Carta Tecnica Numerica della Regione Marche 1:10.000 che, nel limite della tolleranza prevista dalle stesse, permettono di individuare le aree perimetrate con le curve di livello degli 800 m s.l.m..

Vista la necessità di prevedere meccanismi di salvaguardia e tutela del patrimonio viticolo presente e le potenzialità che lo stesso può esprimere, si propone che la Giunta Regionale stabilisca che il trasferimento di diritti di reimpianto, originati a seguito di regolare estirpazione di superfici vitate poste a quote inferiori a 800 m s.l.m., debba obbligatoriamente avvenire per reimpianto di vigneti da realizzarsi esclusivamente nei territori della Regione Marche aventi quote non superiori al suddetto limite altimetrico.

Ciò consente di contenere il rischio di erosione del potenziale vitivinicolo regionale, di tutelarne il patrimonio sociale ed economico, stimolando sinergie per la salvaguardia del territorio e delle attività connesse, e orientarlo a produzioni di qualità.

Per quanto esposto è necessario modificare la D.G.R. n. 1586/2000 relativa alla gestione del potenziale viticolo regionale, anche per i dovuti adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali: le integrazioni a modifica dell'allegato alla D.G.R. 1586/2000 vengono riportate nell'allegato A al presente atto.

La Regione Marche, attivando quanto stabilito al punto 6 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 1756/2003, permette inoltre ai titolari di diritto di reimpianto interessati al trasferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, la cessione alla Riserva regionale, al prezzo di riferimento fissato e adeguato ogni anno.



seduta del
delibera

pag.
------

In questo modo la Regione offre al titolare di un diritto di reimpianto, che per motivi vari non è interessato al reimpianto aziendale, la possibilità di un mercato certo.

In base all'attuazione della L.R. 20/2001 e della D.G.R. Marche n. 270/2003 il Dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali viene incaricato di provvedere alla definizione degli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Infine, data la specificità dell'argomento disciplinato con la presente deliberazione, si rileva la grande importanza che il ruolo delle organizzazioni professionali e delle organizzazioni dei produttori assume nella conduzione di un'azione di consenso partecipato e di informazione dei viticoltori marchigiani, a integrazione dell'attività che l'Amministrazione regionale conduce nella tutela e gestione del potenziale viticolo regionale.

#### Proposta

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di adottare la deliberazione avente come oggetto: *“Reg. CE n. 1493/1999. Linee di indirizzo per la tutela e gestione del potenziale viticolo marchigiano. Revoca della D.G.R. n. 3149/2001 e della D.G.R. n. 341/2002 e integrazione della D.G.R. n. 1586/2000.”*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Silvana Paoloni)

#### PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMA AGROALIMENTARE, AMBIENTE RURALE E FORESTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Sergio Bozzi)



seduta del
delibera

pag.
------

**PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Sistema Agroalimentare Ambiente Rurale e Foreste in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
*(Dott. Fabrizio Costa)*

Il presente atto si compone di n° \_\_\_\_\_ pagine, di cui n. \_\_\_\_\_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
*(Dott. Bruno Brandoni)*





seduta del
delibera

pag.
------

Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**INTEGRAZIONE AGLI ADEMPIMENTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO MARCHIGIANO DI CUI ALLA D.G.R. N. 1586 DEL 25 LUGLIO 2000**

L'allegato "A" alla D.G.R. n. 1586 del 25 luglio 2000 è modificato, a seguito di integrazioni, come segue.

– **Al punto "3.1 NOTIFICHE – DICHIARAZIONI"** tra gli obblighi di ciascun conduttore viene inserito il seguente inciso:

“ aver assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di raccolta uva e/o produzione vino”.

– **Alla fine del paragrafo "3.2 DOMANDE"** dopo la frase che termina con *punto 4.5* viene aggiunto il seguente inciso:

“La superficie accertata attraverso la dichiarazione della superficie vitata viene utilizzata ai fini dei riscontri e degli accertamenti previsti dall'art. 5 del Reg. CE n. 2729/2000 e del DM 27 marzo 2001, in relazione alle istanze presentate dai produttori in materia di potenziale viticolo.”.

– **Al paragrafo "4.2 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO"** lettera a) viene inserito il seguente inciso:

“ Il Servizio competente con propri atti provvede alla definizione delle procedure e alla predisposizione della modulistica per la concessione di nuovi impianti per ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.”

– **Al paragrafo "4.3 IMPIANTO DI VIGNETI DESTINATI A SPERIMENTAZIONE VITICOLA"**, relativamente al primo trattino del punto riguardante gli obblighi del richiedente, viene inserito il seguente inciso dopo l'acronimo *v.q.p.r.d.*:

“ e negli elenchi delle vigne a IGT.”.

– **Prima dell'ultima frase del paragrafo "4.5 IMPIANTI DI VIGNETI I CUI PRODOTTO SONO DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE DEI VITICOLTORI"** viene inserito il seguente inciso:

“La Regione stima l'entità delle superfici regionali destinate al consumo familiare dei viticoltori.”.

– **Al paragrafo "4.7 TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI REIMPIANTO"** è aggiunto il seguente paragrafo:



seduta del
delibera

pag.
------

#### 4.7.1

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 par. 6 lettera b) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 luglio 2000, e al fine di tutelare la viticoltura regionale di qualità, limita il trasferimento dei diritti di reimpianto maturati a seguito di regolare estirpazione di superfici vitate poste a quote inferiori a 800 m s.l.m., esclusivamente tra aziende ricadenti nel suddetto ambito.

La quota altimetrica è individuata dall'area perimetrata con le curve di livello di 800 m s.l.m. mediante uso della Carta IGM 1:25.000 o alla Carta Tecnica Numerica regionale 1: 10.000.

Sono fatti salvi i procedimenti pendenti alla data del 21 gennaio 2002.

Si verificano pertanto i seguenti casi:

***a) diritti di reimpianto maturati a seguito di regolare estirpazione di superfici vitate poste a quote inferiori a 800 m s.l.m..***

- I diritti di reimpianto che sono rilasciati a seguito di istanze di acquisizione pervenute entro la data del 21 gennaio 2002 potranno essere trasferiti anche fuori del territorio regionale;
- i diritti di reimpianto rilasciati a seguito di istanze di acquisizione pervenute tra il 22 gennaio 2002 e la data di pubblicazione del presente atto, e non ancora esercitati, potranno essere trasferiti solo all'interno dell'ambito territoriale omogeneo di cui alla presente lettera a) nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano l'esercizio dei diritti di reimpianto;
- i diritti di reimpianto rilasciati a seguito di istanze di acquisizione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto potranno essere trasferiti solo all'interno dell'ambito omogeneo di cui alla presente lettera a) nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano l'esercizio dei diritti di reimpianto.

E' facoltà del titolare di un diritto di reimpianto richiedere, in attuazione del punto 6 dell'allegato A) alla D.G.R. Marche n. 1756 del 16/12/2003, la cessione del diritto in suo possesso alla Riserva regionale dei diritti di reimpianto, al prezzo di riferimento regionale stabilito e nel limite della disponibilità di bilancio.

In caso di limitazione al trasferimento l'attestato di diritto di reimpianto rilasciato dalle Strutture Decentrate Agricoltura, dovrà riportare la dicitura relativa alla prescrizioni previste.

***b) diritti di reimpianto originati da estirpazioni regolarmente effettuate in area posta a quote superiori a 800 m s.l.m..***

Tali diritti, se maturati a seguito di istanze di acquisizione pervenute tra il 22 gennaio 2002 e la data di pubblicazione del presente atto, e/o a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, previa autorizzazione da parte dei Servizi e/o delle Strutture Decentrate competenti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti di reimpianto, possono:



seduta del
delibera

pag.
------

- essere ceduti alla Riserva regionale dei diritti, in attuazione del punto 6 dell'allegato A) alla D.G.R. Marche n. 1756 del 16/12/2003, al prezzo di riferimento stabilito e nel limite della disponibilità di bilancio;
- o essere trasferiti ad altra azienda senza alcun limite territoriale.

Nei casi a) e b) si osservano i seguenti principi generali:

1. Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo;
  2. in ogni caso la superficie reimpiantata non può essere superiore alla superficie oggetto di estirpazione;
  3. la resa media regionale per i diritti originati da estirpazione di vigneti per vini da tavola viene fissata con l'emanazione del bando di concessione dei diritti di reimpianto in dotazione alla Riserva regionale;
  4. il diritto di reimpianto deve essere utilizzato soltanto per le superfici e per le finalità per le quali è stato concesso, riportate nel nullaosta. Ogni variazione, compreso il trasferimento su particelle catastali diverse della stessa azienda, deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio e/o dalla Struttura Decentrata Agricoltura competente, dietro presentazione di apposita istanza;
  5. Il diritto di reimpianto deve essere esercitato prima della fine della quinta campagna vitivinicola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, nel rispetto della destinazione produttiva;
  6. Il conduttore è tenuto a notificare alla Struttura Decentrata Agricoltura competente, secondo lo schema del modello C allegato alla DGR 1586/2000, la realizzazione dell'impianto. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla messa a dimora delle barbatelle.
- **Alla fine del paragrafo "4.9 CONTROLLI E SANZIONI" viene inserita la seguente frase:**

"La Regione Marche provvede alla trasmissione delle informazioni previste all'art. 9 del Decreto 27/07/2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali".

- **La modulistica allegata alla D.G.R. 1586 del 25 /07/2000 relativa a:**

- MODELLO C: comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale;
- MODELLO DS: domanda di autorizzazione all'impianto di superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- MODELLO DM: domanda di autorizzazione all'impianto di superfici destinate alla produzione di piante madri per marze;
- MODELLO DR: domanda di assegnazione di diritto di reimpianto;
- MODELLO DRA: domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato;
- MODELLO DT: domanda di autorizzazione al reimpianto con trasferimento del diritto;
- MODELLO DD: domanda di autorizzazione ex art. 2 comma 3 Reg. CE n. 1493/99;



seduta del
delibera

pag.
------

- MODELLO P: dichiarazione proprietario terreni;
- MODELLO CP: dichiarazione contitolare terreni;
- MODELLO F

viene integrata dai riferimenti relativi ai dati della dichiarazione delle superfici vitate (numero del fascicolo, unità vitate etc.), e se dovuta, a quelli della dichiarazione annuale di raccolta uva e produzione vino.

Il Dirigente di Servizio competente con propri atti provvede all'integrazione della modulistica sopracitata.